



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTA'

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell'11 marzo 2021

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

TITOLO II UTILIZZO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E DI PERTINENZA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

Art. 4 Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 5 Atti e comportamenti vietati

Art. 6 Atti e comportamenti vietati in luoghi specifici

Art. 7 Disturbo o molestia alle persone e lancio di cose

Art. 8 Accattonaggio, comportamenti scorretti, campeggio e dimore di fortuna

Art. 9 Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

Art. 10 – Tende all'esterno dei fabbricati

TITOLO III TUTELA E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 11 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici

Art. 12 Divieti a tutela del patrimonio pubblico, privato di uso pubblico e dell'arredo urbano

Art. 13 Rami e siepi

Art. 14 Recinzione e manutenzione terreni

Art. 15 Pulizia dei fossati

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 16 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 17 Abitazioni private e loro pertinenze

Art. 18 Attività musicali

Art. 19 Rumori e schiamazzi nelle strade e nelle aree pubbliche o di uso pubblico

Art. 20 Dispositivi acustici antifurto

Art. 21 Dissuasori sonori: cannoncini antistorno e cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

Art. 22 Aree urbane ove opera l'ordine di allontanamento.

Art. 23 Mongolfiere, lanterne volanti e droni

TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 24 Custodia e tutela degli animali

Art. 25 Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche

Art. 26 Accesso dei cani negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

Art. 27 Norme di igiene e condotta dei cani

Art. 28 Altre norme riguardanti gli animali

TITOLO VI NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 29 Pubblica incolumità

Art. 30 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Art. 31 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

Art. 32 Accensione di fuochi

TITOLO VII NORME PER IL COMMERCIO, I MESTIERI E IL TRATTENIMENTO

Art. 33 Decoro e visibilità delle attività lavorative

Art. 34 Negozi e articoli per soli adulti

Art. 35 Artisti di strada e mestieri girovaghi

Art. 36 Pubblici trattenimenti all'aperto e spettacoli viaggianti

Art. 37 Vendita di bevande in bottiglia e/o altri contenitori di vetro

Art. 38 Attività di accompagnamento e intrattenimento musicale

Art. 39 Obblighi per i gestori e i titolari

TITOLO VIII SANZIONI

CAPO I - SANZIONI PECUNARIE

Art. 40 Sistema sanzionatorio

CAPO II – SANZIONI ACCESSORIE A SANZIONI PECUNARIE

Art. 41 Sanzioni accessorie

Art. 42 Cessazione immediata dell'attività

Art. 43 Rimessa in pristino o rimozione delle opera di immediate attuabilità

Art. 44 Rimessa in pristino o rimozione delle opera di non immediate attuabilità. Diffida.

CAPO III – SEQUESTRO

Art. 45 Sequestro e custodia delle cose

TITOLO IX ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI DI NORME

Art. 46 Entrata in vigore e abrogazione espressa di norme

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di contribuire a tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.

2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.

3. La Polizia Municipale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. Collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità dei giovani per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

4. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) utilizzo di spazi ed aree pubbliche, di uso pubblico e di pertinenza delle strutture pubbliche;
- b) le aree di pertinenza delle strutture pubbliche;
- c) tutela e decoro dell'ambiente urbano;
- d) tutela della quiete pubblica e privata;
- e) mantenimento, protezione e tutela degli animali;
- f) tutela ambientale;
- g) pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali, mestieri ambulanti, attrazioni dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti;

5. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

6. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcune qualificazione, con esso deve intendersi questo "Regolamento di Polizia Urbana".

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune, in generale lo spazio urbano tutto, in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di proprietà privata ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le strade e le aree di proprietà privata aperte al pubblico passaggio;
- b) le aree di pertinenza delle strutture pubbliche ovvero tutte quelle aree opportunamente segnalate adiacenti agli edifici pubblici quali, per esempio, scuole, centri civici, impianti sportivi ecc. e il cui utilizzo può essere limitato all'utenza della struttura stessa;
- c) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

- d) le acque interne;
 - e) i monumenti e le fontane;
 - f) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - g) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Ai fini della disciplina regolamentare si definisce: a) centro abitato: la parte del territorio così come definita dal Regolamento Urbanistico del Comune di Colle di Val d'Elsa; b) veicoli: quelli così come definiti dal Codice delle Strade e relativo Regolamento di Esecuzione; c) fruizione di beni comuni: il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni; d) utilizzazione di beni comuni: l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 3 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

TITOLO II UTILIZZO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E DI PERTINENZA DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

Art. 4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune tutela l'esercizio dei diritti individuali, la sicurezza, l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, sono vietati gli atti e le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con le finalità di cui al comma 1.

Art. 5 - Atti e comportamenti vietati

1. Al fine di tutelare l'igiene del suolo, la sicurezza e qualità dell'ambiente urbano e la fruibilità degli spazi collettivi, salvo che la cosa non costituisca fatto di maggiore gravità, è vietato:

- a) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti;
- b) accedere con veicoli nelle aree di pertinenza delle strutture pubbliche se non autorizzati o se vietato dalla segnaletica presente;
- c) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti, rifiuti, oggetti e materiali di qualsiasi genere sia solidi che liquidi;
- d) approvvigionarsi alle fontane e fontanelli pubblici o simili di quantità di acqua tale da essere incompatibile con un uso domestico e privato ovvero, nei casi di approvvigionamento regolamentato in modo difforme a quanto stabilito ovvero modificare e/o alterare il funzionamento di fontane e fontanelli pubblici anche tramite l'utilizzo di adattatori e/o tubazioni in gomma o altri materiali;
- e) accendere fuochi non autorizzati o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio;
- f) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- g) ammassare oggetti di qualsiasi genere davanti e ai lati delle case qualora visibili dalla pubblica via quando per quantità, qualità, tipologia e/o modalità di raccolta siano contrari al decoro, salvo che in conseguenza di documentabili circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad apposita autorizzazione.
- h) occupare, fuori dai casi previsti dal vigente Regolamento per l'Occupazione del Suolo Pubblico, qualsiasi area, anche nella sede stradale, adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti, attrezzature e oggetti simili. È fatto salvo il deposito temporaneo di rifiuti ingombranti in attesa di ritiro da parte del gestore della raccolta dei rifiuti urbani, purché sia esposto in modo visibile il numero di prenotazione e la data di ritiro e il deposito non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione. In ogni caso l'occupazione non deve protrarsi oltre le 24 ore.
- i) annaffiare fiori o piante provocando stillicidio sulla strada, sugli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio;
- j) utilizzare balconi o terrazzi visibili dalla pubblica via come deposito di mobilia, suppellettili, rifiuti o altri materiali ingombranti, salvo che in conseguenza di documentabili circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

- k) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade, altri spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico;
- l) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture, aggettanti cortili, piazze, strade, altri spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- m) calare o sollevare dalle finestre, balconi, terrazzi, o da qualunque sporto o apertura, prospicienti cortili, piazze, strade, altri spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico, oggetti o cose, comunque imbracati o legati e con qualunque mezzo, senza osservare le dovute cautele al fine di prevenire ed evitare incidenti;
- n) stendere panni all'esterno delle abitazioni quando gli stessi risultino esposti sulla pubblica via oltre il limite della proprietà privata fatto salvo quanto previsto e disciplinato in apposita delibera della Giunta comunale;
- o) immergersi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche ovvero in qualsiasi altra superficie d'acqua; è vietato altresì l'utilizzo delle stesse per lavare panni, animali o per qualunque altro uso improprio;
- p) lavare e/o riparare veicoli e simili sul suolo pubblico o aperto all'uso pubblico, fatte salve semplici operazioni di manutenzione contingente;
- q) soddisfare bisogni corporali in luogo pubblico o in vista del pubblico;
- r) sputare in luogo pubblico o in direzione del pubblico;
- s) esporre cose contrarie al pubblico decoro, compiere atti in luogo pubblico o in vista del pubblico, che possano recare molestia alle persone o essere causa di pericolo;
- t) scaricare su suolo pubblico acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- u) gettare immondizie, cose solide o liquide dalle finestre e/o dai balconi prospicienti la pubblica via;
- v) qualsiasi altro comportamento che pregiudichi la libera e sicura fruizione degli spazi collettivi e danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

3. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 6 - Atti e comportamenti vietati in luoghi specifici

1. Salvo nei luoghi espressamente previsti, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree verdi, negli slarghi e nelle piazze pedonali nonché nelle aiuole è vietato:

- a) organizzare giochi tipo frisbee, bocce e simili che arrechino disturbo;
- b) esercitare il gioco del pallone da parte di persone di età superiore ad anni dieci o che comunque arrechino disturbo;
- c) circolare e/o sostare con veicoli di qualsiasi genere ad eccezione di quelli per uso di bambini o di invalidi, come definiti nell'art. 196 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, e velocipedi utilizzati da bambini di età non superiore ad anni dieci esclusivamente lungo i percorsi pedonali. È fatta salva la circolazione dei veicoli di soccorso, dei veicoli di vigilanza, dei veicoli utilizzati per la manutenzione del verde e/o di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione alle strutture, servizi e manufatti; è inoltre consentita la circolazione dei velocipedi qualora effettuata su apposite piste ad essi dedicate e dei velocipedi destinati all'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante. Il Servizio competente per la gestione delle aree verdi con proprio provvedimento, può disporre deroghe motivate a quanto sopra in relazione alla singole aree.
- d) abbandonare rifiuti o simili di qualsiasi natura ed entità al di fuori degli appositi contenitori ivi presenti;

e) Affiggere volantini, ad eccezione di quelli affissi dalla Pubblica Amministrazione per ragioni di pubblico interesse ovvero di quelli individuati dal piano comunale degli impianti pubblicitari. Apporre volantini, manifesti e similari sui veicoli in sosta.

f) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste.

2. E' inoltre vietato calpestare o danneggiare le aiuole, i fiori, le siepi, gli alberi o qualsiasi struttura a verde di pertinenza della sede stradale o compresa nelle aree indicate al comma 1.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.

4. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

5. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 7 - Disturbo o molestia alle persone e lancio di cose

1. Sul suolo pubblico, di uso pubblico o aperto al pubblico è vietato:

a) eseguire giochi, con oggetti, animali o qualsivoglia genere di strumenti, che possano creare disturbo alla viabilità e circolazione, danno o molestia alle persone, o comunque deteriorare immobili o cose;

b) utilizzare bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostri o vernici varie, farina, borotalco, uova, schiuma e simili in modo improprio, quando ciò rechi disturbo alle persone, sporchi il suolo, gli arredi urbani e/o gli immobili e le cose;

c) accendere e lanciare petardi, sparare mortaretti e altri simili dispositivi;

d) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi, mettendo in pericolo, bagnando o imbrattando le persone o le cose;

e) l'uso di clave in gomma, plastica o oggetti similari in specie nel periodo dei festeggiamenti legati al Carnevale.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

3. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 8 - Accattonaggio, comportamenti scorretti, campeggio e dimore di fortuna

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente è vietato occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale.

2. E' vietato raccogliere questue ed elemosine causando disturbo ai passanti o ai conducenti dei veicoli o esponendo cartelli, ostentando menomazioni fisiche o con l'impiego di minori o animali. Tali attività sono sempre vietate sulla carreggiata, nei cimiteri e, qualora su area pubblica o di uso pubblico, a meno di 100 metri dai luoghi di cura e/o di culto e dai cimiteri.

3. E' vietato offrire servizi di qualunque natura ai conducenti dei veicoli in circolazione, anche attirandone l'attenzione, quali per esempio la pulizia del parabrezza dei veicoli.

4. E' vietato, in particolare:

- a) fuori dai luoghi autorizzati, consumare alimenti e bevande negli edifici pubblici o sulle soglie degli stessi e in qualunque spazio o area pubblica assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
- b) bivaccare nelle strade, sui marciapiedi, nelle piazze, nei giardini, parchi ed aree verdi e altri luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva in modo contrario al pubblico decoro o recando intralcio e/o disturbo;
- c) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire, compiere atti contrari al decoro dei luoghi e/o recare disturbo;
- d) sedersi o sdraiarsi a terra o sui gradini, in prossimità dei luoghi di culto, edifici pubblici, sotto i portici, sulle soglie e ai lati degli ingressi, lungo i muri perimetrali degli stessi edifici nonché sedersi sui monumenti, sulle opere artistiche e sugli elementi di arredo urbano se non all'uopo predisposti
- e) sedersi o sdraiarsi a terra o sui gradini, in prossimità dei negozi, uffici o abitazioni o comunque impedire o limitare l'accesso agli edifici anche privati;
- f) esercitare il campeggio, ovvero dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque reflue in transito o in sosta nel territorio comunale di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate;
- g) predisporre e/o utilizzare giacigli di fortuna in luogo pubblico o aperto al pubblico. La Polizia Municipale provvederà all'immediata rimozione e smaltimento di tali giacigli allontanando gli occasionali utilizzatori.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 4 lettere b), f) e g) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

7. Fermo restando la previsione del comma 4 lett. g), qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 9 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. La Polizia Municipale collabora, quando richiesto dai Servizi Sociali, anche insieme ad altri Uffici dell'Amministrazione, nei casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà.

2. Per la collaborazione di cui al comma 1 il personale della Polizia Municipale può provvedere all'accompagnamento delle persona presso un centro di accoglienza o altro luogo indicato.

Art. 10 – Tende all'esterno dei fabbricati

1. Esternamente ai negozi o a qualunque apertura dei fabbricati non potrà essere esposta alcuna tenda sporgente sulla pubblica via, piazza o altro spazio pubblico salvo quanto autorizzato dai competenti uffici.

2. E' comunque vietata l'apposizione di tende sullo spazio pubblico ad altezza inferiore a m 2,50 dal piano stradale.

TITOLO III TUTELA E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 11 - Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici

1. Il Comune riconosce e tutela l'importanza di vivere in un ambiente piacevole e decoroso e detta norme per la cura funzionale, tecnica ed estetica degli edifici e dei manufatti quali parti del paesaggio urbano.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, i proprietari e gli utilizzatori a qualsiasi titolo di fabbricati sono tenuti a mantenere ogni edificio pubblico e privato e le sue pertinenze in buono stato di conservazione e pulizia. In particolare devono provvedere alla decorosa manutenzione degli edifici, alla periodica pulizia delle facciate e dei relativi aggetti, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne, delle inferriate, dei giardini e di qualsiasi recinzione dei medesimi. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, intonaci e tinteggiatura esterna dei rispettivi edifici al fine di assicurare un decoroso aspetto estetico.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate a mezzo di gronde e pluviali debitamente installati, incanalati nell'apposita fognatura e i cui eventuali guasti dovranno essere riparati.
4. Le acque reflue devono essere convogliate, tramite opportune condotte, nelle fognature. E' vietato immettere le acque reflue nelle gronde e nei pluviali e nei canali di raccolta di acque piovane.
5. E' fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso ad attività lavorative e/o commerciali.
6. I proprietari, i locatari e gli utilizzatori a qualsiasi titolo di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla regolare pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine e pozzi neri. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle normative vigenti.
7. I proprietari, i locatari o gli utilizzatori a qualsiasi titolo di edifici devono provvedere alla pulizia e manutenzione dei cortili e tutte le ulteriori pertinenze, delle aree verdi private e del verde condominiale.
8. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza vetrine, bacheche e tende dei locali commerciali prospicienti la pubblica via, anche se non utilizzati; è fatto obbligo di mantenerle pulite e in buono stato.
9. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi e le aree ad essi pertinenti, dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro, ponendo in essere tutti i necessari interventi atti ad impedire il degrado ed altresì di assicurare concretamente la loro custodia e sorveglianza, realizzando le opere necessarie ad impedire abusive ed incontrollate intrusioni, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
10. La Polizia Municipale effettuerà i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque di proprietà comunale. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

11. E' fatto obbligo agli assegnatari e/o occupanti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque di proprietà comunale di consentire l'accesso alla Polizia Municipale per verificarne il corretto uso e la titolarità degli occupanti.

12. Chiunque viola le disposizioni dei commi 3 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.

13. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 12 - Divieti a tutela del patrimonio pubblico, privato di uso pubblico e dell'arredo urbano

1. Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni aventi per la collettività un valore culturale, storico, artistico e religioso e quant'altro sia posto a disposizione della collettività o lasciato alla pubblica fede e non devono manomettere o deturpare i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti. I visitatori devono altresì astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

2. A tutela del patrimonio pubblico/privato e dell'arredo urbano è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi preventivamente autorizzati nel rispetto della normative vigenti;
- b) deturpare, danneggiare, imbrattare in qualsiasi modo o manomettere i monumenti, i colonnati, le facciate e le pareti degli edifici pubblici;
- c) deturpare, danneggiare, imbrattare la pavimentazione e le sovrastrutture stradali;
- d) modificare o rendere illeggibili i cartelli segnaletici e le targhe con la denominazione delle vie, strade e piazze o i numeri civici dei fabbricati;
- e) salire o arrampicarsi su monumenti, pali dell'illuminazione pubblica, alberi, arredi, segnaletica, cancelli e inferriate ed altri beni pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- f) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, rastrelliere, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- g) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, salvo specifica autorizzazione;
- h) collocare su pali dell'illuminazione pubblica o afferenti impianti per la fornitura di beni e servizi, pali dei segnali stradali, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea;
- i) utilizzare gli impianti o le attrezzature ludico/sportive, collocate in area pubblica o privata di uso pubblico, in modo improprio, ovvero destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato gli anni 14;
- l) spostare, manomettere, rompere, insudiciare i cestini dei rifiuti e i cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani.
- m) collocare, appoggiare o legare velocipedi o altri strumenti di locomozione o di gioco su barriere di protezione di monumenti, su pali della segnaletica o su altri elementi di arredo urbano e/o altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico ovvero occupando spazio destinato alla pubblica circolazione pedonale o veicolare, salvo nei luoghi consentiti.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 lettere e), g), h), i) e m) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

4. Nel caso previsto dalla lettera m), quando siano trascorsi 30 giorni dall'accertamento, salvo i casi di urgenza, il velocipede o altro strumento si considera abbandonato e si procede alla sua rimozione da parte del Comune anche attraverso l'effrazione dei sistemi o meccanismi antifurto. L'avente diritto che reclami la restituzione del bene dovrà dimostrarne il titolo e provvedere al pagamento delle spese di rimozione e custodia.

5. Chiunque viola le disposizioni delle altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.

6. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 13 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica, di uso pubblico o aperta al pubblico, da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari, locatari o utilizzatori a qualsiasi titolo.

2. I rami e i residui delle potature devono essere tempestivamente rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

4. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 14 - Recinzione e manutenzione terreni

1. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e alle condizioni igieniche allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

2. Arbusti, sterpaglie e manto erboso devono essere mantenuti in maniera tale da non essere potenzialmente causa di incendi e deposito di rifiuti.

3. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità, i proprietari, i locatari e gli utilizzatori a qualsiasi titolo dei terreni devono evitare l'uso nelle recinzioni di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.

4. I proprietari, locatari, e utilizzatori a qualsiasi titolo dei terreni devono sorvegliare che gli stessi non divengano ricetto di giacigli di fortuna, abbaraccati e/o insediamenti abusivi, a rischio della privata e pubblica incolumità. Qualora ciò si verifichi, gli stessi sono tenuti a mettere in opera con la massima celerità le azioni idonee e necessarie al ripristino delle condizioni di buona tenuta, manutenzione e decoro dell'area di cui ai commi precedenti.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.

6. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 15 - Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza la sponda interna dei fossati privati adiacenti le strade e le aree pubbliche, comprese le condotte sottostanti i passi privati.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.

3. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 16 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone riconoscendo nel godimento dei momenti di relax nelle dimore private e nei luoghi pubblici, un fattore importante della vivibilità della città.
2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali, è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento o con l'esercizio di un'arte, mestiere o industria, o di lavori propri o per hobby di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone.
3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria compresa fra le ore 24,00 e le ore 7,00 del giorno successivo, ovvero le ore 8,00 nei giorni festivi. Ogni comportamento deve conformarsi a questo principio. Gli Uffici pubblici nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.
4. Le Autorità competenti, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti finalizzati all'eliminazione delle cause dei rumori.

Art. 17 - Abitazioni private e loro pertinenze

1. Nelle abitazioni private e loro pertinenze non è consentito far funzionare apparecchiature o utilizzare strumenti che possano essere motivo di molestie e/o disturbo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per l'attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale e delle attività rumorose, nelle abitazioni private e loro pertinenze è vietato l'uso di apparecchi o strumenti che producono rumore o vibrazioni percepibili all'esterno dell'appartamento dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del giorno successivo, ovvero le ore 8,00 dei giorni festivi.
3. Nelle abitazioni private e loro pertinenze gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, possono essere attivati nella fascia oraria di cui al comma precedente purché sia contenuto il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.
5. Qualora dalle violazioni delle disposizioni comma 2 del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 18 - Attività musicali

1. Nella fascia oraria compresa fra le ore 22,00 e le ore 7,00 del giorno successivo, ovvero le ore 8,00 dei giorni festivi, fatto salvo quanto disposto in materia di spettacoli, è vietato:
 - a) fare prove di gruppi, complessi, cori, bande musicali e simili, salvo che avvengano in locali insonorizzati o a volumi contenuti o in locali posti in aperta campagna a distanza da abitazioni e strutture ricettive;
 - b) l'uso di strumenti musicali a volume non contenuto;
 - c) esercitarsi con tamburi.
2. Agli operatori commerciali di audiovideo, radio, televisori, strumenti musicali e simili è vietato l'uso di apparecchi sonori udibili all'interno di altri edifici o abitazioni vicine o, comunque, a distanza di 50 ml dal punto in cui sono prodotti.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.

4. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 19 - Rumori e schiamazzi nelle strade e nelle aree pubbliche o di uso pubblico

1. Nelle strade e nelle aree pubbliche o di uso pubblico è vietato recare a chiunque disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali e qualunque altro mezzo di diffusione sonora. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle ore 24,00 alle ore 7,00 del giorno successivo, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per l'attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale e delle attività rumorose.

2. Nelle strade e nelle aree pubbliche o di uso pubblico il trasporto, il carico e lo scarico nonché lo spostamento di merci e oggetti deve essere effettuato usando idonee attrezzature e con tutte le cautele finalizzate ad evitare frastuono o rumore. Tali accorgimenti devono essere adottati anche nelle aree private, nelle loro pertinenze e nei cortili.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, secondo periodo del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.

4. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del comma 1, secondo periodo del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 20 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile.

2. Fatta salva la specifica normativa, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti, edifici pubblici ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a due minuti continuativi, con successivo periodo di silenzio di almeno 30 secondi, ed avere un suono bitonale; in ogni caso devono essere disattivati automaticamente o manualmente entro 15 minuti dall'inizio dell'emissione sonora.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.

Art. 21 - Dissuasori sonori: cannoncini antistorno e cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

1. L'uso di dissuasori sonori – cannoncini antistorno - è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) fascia oraria: dalle 7,00 alle 19,00 dei giorni feriali e dalle 8,00 alle 19,00 dei giorni festivi;
- b) il posizionamento del dispositivo deve essere ad almeno m. 400 da abitazioni e comunque collocato il più possibile lontano da tali case;
- c) la bocca di sparo non deve essere orientata verso residenze;
- d) ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei il dispositivo dovrà essere protetto con una recinzione;
- e) cadenza di sparo ogni 2-3 minuti.

2. L'uso di cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è, di norma, vietato.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.
4. Dalle violazioni del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di cessare l'attività, secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 22- Aree urbane ove opera l'ordine di allontanamento.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 co. 3 D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, e successive modificazioni introdotte dall'art. 21 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, si individuano i seguenti ambiti urbani:

- a) le scuole e i plessi scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti universitari e di ricerca e le loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
- b) le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, attività sportive, pubblici spettacoli e loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
- c) le aree adibite a verde pubblico e le aree adiacenti entro 100 metri;
- d) i presidi sanitari, le case di cura e le cliniche e le loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
- e) i complessi monumentali, i parchi archeologici, i siti e luoghi della cultura e loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
- f) il Parco Fluviale dell'Alta Valdelsa (A.N.P.I.L) e le relative pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
- g) le aree urbane così come definite dall'art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;

Art. 23 - Mongolfiere, lanterne volanti e droni

1. Il lancio di mongolfiere e lanterne volanti contenenti fiamme libere, è soggetto al rispetto dell'art.57 del R. D. n. 773 del 18.06.1931, Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, oltreché di eventuali altre norme vigenti in materia.
2. Il volo di droni ed aeromobili a pilotaggio remoto, comunque denominati, è soggetto alle norme regolamentari imposte da ENAC, unico soggetto titolato a porre in essere eventuali limitazioni di spazio aereo. Gli operatori ed i piloti degli aeromobili a pilotaggio remoto dovranno altresì rispettare le prescrizioni di esercizio che vengano imposte dalle autorità competenti.
3. Quando gli eventi di cui ai commi precedenti rientrano nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo, ovvero richiedono la concessione dell'occupazione di suolo pubblico, per garantire la sicurezza del volo, gli organizzatori dovranno attenersi al rispetto delle regole vigenti in materia.
4. La violazione delle norme vigenti in materia è punita con le sanzioni stabilite nella speciale normativa di settore.

TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 24 - Custodia e tutela degli animali

1. Il Comune tutela e assicura la quieta convivenza delle persone e degli animali all'interno degli spazi urbani quale presupposto della qualità della vita in città. Si rinvia per quanto non previsto dal presente Titolo al vigente regolamento per la tutela ed il benessere degli animali e al regolamento per la gestione e la fruizione delle aree sgambamento cani.
2. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a qualunque titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici e della sua indole secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
3. Il proprietario di un animale è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
4. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un animale non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, in particolare della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).
6. Ai proprietari, possessori, custodi ed affidatari di animali, è vietato tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche.
7. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario, custode e affidatario di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune e i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
8. E' fatto divieto a chiunque di lasciar vagare liberi o condurre senza guinzaglio cani o altri animali in prossimità di strade pubbliche o soggette ad uso pubblico e nelle loro pertinenze. Il detentore deve aver cura degli spazi di custodia e delle loro recinzioni impedendo l'allontanamento o la fuga dell'animale.
9. I proprietari, possessori, custodi ed affidatari di animali sono tenuti ad adottare le cautele necessarie ad impedire che gli stessi rechino disturbo alla quiete o al riposo;
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.
11. Dalla violazione del presente articolo consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese nonché di cessare l'attività, secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 25 - Accesso dei cani ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, qualora previsto dalle norme statali, della museruola, fatto salvo le previsioni dei regolamenti comunali vigenti;
2. Nei luoghi suddetti il proprietario o altro detentore di cani, deve portare con se una museruola da applicare al cane in caso di rischio per incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. Nel caso in cui il proprietario o altro detentore sia sprovvisto di detta museruola, l'autorità competente dispone l'immediato allontanamento del cane dal luogo in cui la mancanza di museruola rappresenta rischio potenziale.
3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente individuate e segnalate con appositi cartelli di divieto. In questi casi è possibile lasciare al limite esterno del perimetro i cani purché siano adottate tutte le cautele al fine di evitarne l'allontanamento spontaneo e garantire la sicurezza delle persone, delle cose e degli animali.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.
5. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.
6. Dalla violazione del presente articolo consegue l'obbligo per il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di allontanare il cane dalle aree suddette, fatto salvo il caso di poter immediatamente adeguarsi alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 26 - Accesso dei cani negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, nel limite di un solo cane per proprietario o detentore, salvo quanto disposto dalle norme successive.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, devono usare sia guinzaglio che museruola e avere cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, fatto salvo per cani guida per persone ipovedenti, previa comunicazione al sindaco.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico devono rendere noto al pubblico le eventuali misure limitative di cui al comma precedente mediante cartelli e/o altri mezzi idonei di informazione ben visibili dall'esterno.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00; da tale violazione consegue l'obbligo per il trasgressore di allontanare da detti locali il cane privo di guinzaglio e museruola o che crei disturbo, di risarcire il danno secondo le norme vigenti e di ripulire immediatamente quando il cane da lui condotto abbia sporcato.

6. Chiunque viola le disposizioni del comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 27 - Norme di igiene e condotta dei cani

1. Il detentore a qualsiasi titolo del cane deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni solide e provvedere alla loro immediata rimozione.

2. L'idonea attrezzatura, ad es. guanto monouso e sacchetto per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide del cane, deve essere esibita su richiesta del personale addetto al controllo.

3. Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide dello stesso in tutti gli spazi pubblici e, quando ne è consentito l'accesso, negli uffici e locali aperti al pubblico.

4. Le deiezioni raccolte, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, dovranno essere conferite al servizio di raccolta pubblica.

5. Quando i cani siano custoditi in luoghi aperti, quali cortili, giardini o simili, è fatto obbligo al proprietario o detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà e devono essere posti in condizione tali da non incutere timore o spavento ai passanti.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

7. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00.

8. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 28 – Altre norme riguardanti gli animali

1. E' vietato somministrare, in qualunque forma, quantità e qualità, alimenti ad animali selvatici ed in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole, silvestri o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale;

2. E' altresì vietato somministrare, in qualunque forma, quantità e qualità, alimenti a cani, gatti o altri animali domestici su area pubblica o ad uso pubblico, fatto salvo nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale;

3. Il transito di gruppi di animali, salvo quanto previsto dalle norme del Codice della Strada, deve essere effettuato sotto adeguata custodia e nel tempo minimo necessario. In ogni caso è vietato il passaggio nei giardini pubblici e/o nelle aree verdi ad uso pubblico.

4. E' vietato far bere qualsiasi animale direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.

5. E' vietato detenere e lasciar vagare dentro i centri abitati qualsiasi specie di animali da cortile e da stalla.

6. In ogni caso i proprietari e i detentori di animali di qualsiasi specie, sono tenuti ad adottare tutte le misure profilattiche atte ad impedire l'insorgenza e la diffusione di malattie.

7. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.
9. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

TITOLO VI NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 29 - Pubblica incolumità

1. Il Comune tutela la sicurezza e l'incolumità dei cittadini nello svolgimento delle loro attività lavorative e ludiche dai potenziali pericoli derivanti da un cattivo uso dell'ambiente e della natura.

Art. 30 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche con sportello ordinariamente chiuso e le sponde munite di parapetto ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 31 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura devono essere condotte con strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.

7. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 32 - Accensione di fuochi

1. In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale ad una distanza inferiore ai 100 metri dalle abitazioni o nelle vicinanze delle strade. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, secondo la normativa vigente e le ordinanze emanate dall'amministrazione comunale e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

2. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possono costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato sulle aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

4. I fumi, le ceneri e/o gli altri prodotti della combustione dei focolari o barbecue installati in spazi ubicati all'esterno delle abitazioni, non devono comunque arrecare molestia o danno alcuno al vicinato.
5. E' vietato gettare o depositare ceneri ancora accese nei cestini, nei cassonetti della nettezza urbana e in altri luoghi o contenitori che per materiale o condizioni possano generare un principio di incendio.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.
7. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

TITOLO VII NORME PER IL COMMERCIO, I MESTIERI E IL TRATTENIMENTO

Art. 33 - Decoro e visibilità delle attività lavorative

1. Il Comune riconosce l'importanza del lavoro, del commercio e dei mestieri come momento qualificante e aggregante della comunità, fatte salve le disposizioni delle normative vigenti. Ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali deve essere effettuata garantendo sicurezza, condizioni igieniche e decoro.

2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento adeguatamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

Art. 34 - Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.

Art. 35 - Artisti di strada e mestieri girovaghi

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, le attività degli artisti di strada e di chi esercita un mestiere girovago sono consentite a condizione che le attività non rechino pericolo per la pubblica incolumità, intralcio alla circolazione e disturbo alla quiete pubblica.

2. Per le attività di cui al comma precedente è vietato l'uso di strumenti di amplificazione sonora con l'uso di generatori di corrente elettrica a scoppio.

3. L'eventuale raccolta di denaro deve essere resa facoltativa agli avventori, non sono ammesse pressioni o iniziative per ottenere cifre prestabilite di denaro.

4. Gli artisti di strada, durante le loro esibizioni, sono tenuti a mantenere decoro e pulizia.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.

6. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 36 - Pubblici trattenimenti all'aperto e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal Comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.

2. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il suolo pubblico pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri 3 (tre) intorno allo spazio occupato.

3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico trattenimento all'aperto è vietato:

- a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
- b) di tenere aperte le attività oltre l'orario stabilito dalle singole autorizzazioni.

5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.

6. Chiunque viola la disposizione del comma 4 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00.

7. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 37 - Vendita di bevande in bottiglia e/o altri contenitori di vetro

1. Al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, nelle ore notturne (dalle ore 24.00 alle ore 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, dei locali di pubblico trattenimento, dei circoli quando abilitati ovvero autorizzati alla somministrazione e vendita.

2. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di 10 (dieci) metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00. La violazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica per ogni singolo contenitore di vetro.

4. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell'attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 38 - Attività di accompagnamento e intrattenimento musicale

1. Le attività di accompagnamento musicale mediante apparecchi radiofonici, altri apparecchi audio, televisori o strumenti simili, da intendersi come musica di sottofondo finalizzata a rendere più gradevole la permanenza e la somministrazione ai frequentatori del pubblico esercizio, degli esercizi artigianali o commerciali, possono essere svolte all'interno dei locali durante l'orario di apertura a condizione che vengano rispettati i limiti di immissione ed emissione previsti dal Regolamento per l'attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale e delle attività rumorose e dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico. Le attività di accompagnamento musicale devono comunque cessare inderogabilmente alle ore 24.00.

2. Le attività temporanee di intrattenimento musicale quali “piano bar”, manifestazioni e spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico a carattere temporaneo o mobile o all’aperto che comportano l’impiego di attrezzature o impianti rumorosi devono essere autorizzate dal Comune secondo quanto previsto dal Regolamento per l’attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale e delle attività rumorose e dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

3. E’ fatta salva l’applicazione di quanto previsto dalle disposizioni del TULPS nel caso le attività assumano le caratteristiche di concerto o spettacolo.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico, chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00.

4. Qualora dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell’attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.

Art. 39 - Obblighi per i gestori e i titolari

1. I gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, dei locali di pubblico trattenimento, dei circoli quando abilitati ovvero autorizzati alla somministrazione e vendita, ai fini di una ottimale collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo), sono tenuti ad invitare la clientela a non stazionare nelle adiacenze del locale e a porre in essere ogni cautela atta a scoraggiare schiamazzi e rumori da parte degli avventori.

2. E’ fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l’utilizzazione a chi ne faccia richiesta per necessità.

3. Al fine di garantire il pubblico decoro, in caso di concessione di occupazione di suolo pubblico, il concessionario è obbligato alla manutenzione dei manufatti e degli elementi di arredo nonché alla loro pronta sostituzione in caso di deterioramento, sempre nel rispetto delle eventuali prescrizioni. E’ vietato ammassare gli arredi, e i manufatti nello spazio dato in concessione fuori da esigenze transitorie.

4. Chiunque viola le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.

TITOLO VIII SANZIONI

CAPO I - SANZIONI PECUNIARIE

Art. 40 - Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L.R.T. 28 dicembre 2000, n. 81.

2. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale, nonché gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria o altri soggetti espressamente abilitati.

3. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L. 689/81 è individuata nel Comandante del Corpo di Polizia Municipale, i proventi sono destinati al Comune.

4. Non è ammesso il pagamento nelle mani dell' accertatore salvo che siano utilizzati sistemi telematici.

CAPO II – SANZIONI ACCESSORIE A SANZIONI PECUNIARIE

Art. 41 - Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie dalle violazioni del presente Regolamento consistono in:

a) cessazione immediata dell'attività;

b) obbligo di rimessa in pristino o rimozione delle opere.

2. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della L. 689/81 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

Art. 42 - Cessazione immediata dell'attività

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia necessario provvedere alla cessazione immediata di una determinata attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento. Il verbale così redatto costituisce titolo per l'applicazione della sanzione accessoria che deve essere adempiuta immediatamente.

2. Qualora il trasgressore provveda a cessare immediatamente l'attività, l'Agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

3. Qualora il trasgressore non ottemperi alla esecuzione immediata della sanzione accessoria di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00.

Art. 43 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia necessario provvedere alla rimessa in pristino o della rimozione delle opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se la rimessa in pristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.

2. Qualora la rimessa in pristino o la rimozione delle opere abusive vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

3. Qualora il trasgressore non ottemperi alla esecuzione immediata della sanzione accessoria di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00.

4. Nel caso la rimozione dell'opera abusiva consista in un veicolo in sosta e l'obbligo non sia immediatamente assolto dal trasgressore, l'agente accertatore procede alla rimozione del veicolo stesso affidandolo in custodia alla ditta convenzionata con l'Amministrazione, con spese a carico del trasgressore secondo le modalità previste nella convenzione citata. Del fatto ne fa espressa menzione nel verbale.

Art. 44 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità. Diffida.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Settore competente che emana un provvedimento da notificarsi al trasgressore diffidandolo a provvedere nei tempi e nei modi stabiliti nel provvedimento stesso.

2. Anche fuori dai casi disciplinati dal presente regolamento, in presenza di situazioni di pericolo, l'agente accertatore redige apposito verbale di accertamento diffidando il proprietario, il custode o il detentore della cosa ad adottare ogni misura necessaria ad impedire pericoli per la pubblica incolumità e/o danni alla proprietà.

3. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi in modo difforme rispetto ai tempi e ai modi stabiliti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00.

3. In caso di mancata ottemperanza il Comune può provvede all'esecuzione d'Ufficio in danno del trasgressore e al recupero delle spese sostenute.

CAPO III – SEQUESTRO

Art. 45 - Sequestro e custodia di cose

1. La Polizia Municipale, nonché gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria o altri soggetti espressamente abilitati all'atto dell'accertamento dell'infrazione procedono al sequestro amministrativo nei casi previsti dalla legge, secondo quanto previsto dalla L. 689/81 e del D.P.R. 571/82 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le cose sequestrate, non consistenti in prodotti deperibili o derrate alimentari, sono conservate presso il Comando di Polizia Municipale o presso altro depositario ovvero affidate in custodia al trasgressore stesso ai sensi e con le modalità dell'art. 7 D.P.R. 571/82 per il tempo previsto per l'eventuale ricorso. Qualora in detto termine non intervenga ricorso o lo stesso sia respinto le cose sequestrate sono confiscate ovvero, trattandosi, di cose di valore fino a 500,00 euro, distrutte o devolute a fini di beneficenza, assistenziali o di volontariato, detratte le eventuali spese di custodia.

3. Il relativo verbale è trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

TITOLO IX ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI DI NORME

Art. 46 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
2. Alla data di cui al c. 1 è abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Municipale (Urbana e Rurale) approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio del 27 dicembre 1932, n. 66 e del 19 maggio 1933, n. 25 e ogni altro norma contenuta in atti regolamentari o in atti comunali in contrasto o non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.